

## FOGLIO INFORMATIVO

### Credito Agrario di Esercizio e di Dotazione

#### Informazioni sulla banca

**Denominazione e forma giuridica:** BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. coop.

**Sede legale:** Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

**Sede amministrativa:** Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

**Sito Internet:** [www.bpfondi.it](http://www.bpfondi.it)

**Indirizzo telematico:** [mailbpf@bpfondi.it](mailto:mailbpf@bpfondi.it)

**Codice ABI:** 5296

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:** 1554

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese:** LT n. 46

**Numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative:** A149649

**Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:** Fondo Interb.Tutela dei Dep. – Bancomat e Pagobancomat

**Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007:** Euro 50.528.245,43

#### Caratteristiche e rischi tipici

##### **Struttura e funzione economica**

Il prestito agrario è destinato a finanziare le esigenze di spesa di un'azienda agricola quali spese di conduzione (prestito di esercizio), investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento (prestito di dotazione). Inoltre, il prestito è destinato a finanziare le cooperative agricole per la lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, per anticipare ai soci parte del valore prodotto conferito e per l'acquisto di prodotti agricoli da destinare ai soci stessi.

L'erogazione avviene attraverso l'emissione e lo sconto di cambiali agrarie a breve termine relativamente al credito agrario di esercizio, e attraverso la concessione di finanziamento a medio termine con rimborsi rateali relativamente al credito agrario di dotazione.

I finanziamenti sono assistiti da privilegio legale sui frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi ed altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso, crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni suindicati.

Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali.

##### **Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- relativamente al credito agrario di esercizio, trattandosi di finanziamento a tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
- relativamente al credito agrario di dotazione, trattandosi di finanziamento a tasso variabile, rischio di aumento del parametro di riferimento.

#### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Cambiale agraria</b>	Titolo di credito immediatamente esecutivo riportante tutti i requisiti della cambiale ordinaria, con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che l'assistono e luogo dell'iniziativa finanziata.
<b>Tasso riferimento</b>	Tasso di riferimento in funzione del quale si determina l'interesse del finanziamento. Di norma tale interesse risulta pari al valore assunto dal tasso di riferimento

	(incrementato di un differenziale positivo (spread), espresso in punti percentuali.
<b>Ammortamento</b>	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>ISC</b>	<p>E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.</p> <p>Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il rimborso del capitale;</li> <li>-il pagamento degli interessi;</li> <li>-le spese di istruttoria;</li> <li>-di revisione del finanziamento;</li> <li>-di apertura e chiusura della pratica di credito;</li> <li>-le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);</li> <li>-le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;</li> <li>-il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito);</li> <li>-ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento,</li> </ul> <p>N.B. Indicare l'ISC in relazione alla durata del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate</p>
<b>Interessi di mora</b>	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate

## Condizioni economiche

### **Credito Agrario di Esercizio**

- Tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione – attualmente 4,68% - (determinato ai sensi dell'art.1 lett. a) del D.M. Tesoro del 21.12.94, maggiorato della commissione per oneri di intermediazione ai sensi dell'art.4 stesso decreto, nella misura dell'1,20%): 5,88%;
- In caso di rinnovo del prestito viene applicata una maggiorazione del tasso di interesse di 2 punti percentuali;
- Durata massima: 12 mesi dalla data di erogazione;
- Commissioni e spese:
  - rimborso di istruttoria pari allo 0,30% dell'importo richiesto
  - bolli come per legge
- ISC: 6,71% riferito ad un capitale di € 10.000 scadenza 12 mesi
- Tasso di mora: maggiorazione di 4 punti percentuali del tasso del finanziamento

### **Credito Agrario di Dotazione**

- Tasso di interesse pari all'Euroribor 3 mesi tempo per tempo vigente (attualmente 5,237%) + 4,150 punti percentuali;
  - Durata: da 19 a 60 mesi;
  - Commissioni e spese:
    - rimborso di istruttoria pari ad € 51,65
    - commissione rata pagata per cassa pari ad € 2,00
  - Imposta sostitutiva: come per legge (attualmente 0,25% sul capitale erogato)
  - Trattenuta F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia-per garanzia sussidiaria prestata): 0,30% sul capitale erogato
  - ISC:
    - 10,68% sulla scadenza a 24 mesi
    - 10,44% sulla scadenza a 36 mesi
    - 10,31% sulla scadenza a 48 mesi
    - 10,23% sulla scadenza a 60 mesi
- (tutte ipotesi con capitale di euro 10.000 e con pagamento di rata trimestrale per cassa).
- Commissione per estinzione anticipata del finanziamento: 1% sul capitale residuo
  - Tasso di mora: maggiorazione di 4 punti percentuali del tasso del finanziamento

## Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

### **Credito Agrario di Esercizio**

#### **SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

##### Erogazione delle somme

La dazione della somma mutuata viene effettuata, in unica soluzione, contestualmente alla stipula del contratto.

### **Rimborso del finanziamento**

Il rimborso della somma concessa in prestito sarà effettuato dalla parte prestataria mediante il pagamento della/e cambiale/i alla/e scadenza/e indicata/e in contratto.

### **Mancata corresponsione del concorso pubblico**

**Art.3** In caso di finanziamento concesso a fronte di rilascio da parte della Pubblica Amministrazione di provvedimento amministrativo – nulla osta –, alla Banca spetta il diritto alla riscossione del concorso in conto interessi, o in conto capitale ed interessi, a carico della Pubblica Amministrazione così come determinato nello stesso nulla osta.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale concorso non venisse riconosciuto in tutto o in parte alla Banca, la parte prestataria si impegna sin da adesso a rimborsare alla Banca, a semplice richiesta scritta, quelle somme che risultassero dovute a seguito della mancata corresponsione del concorso pubblico.

### **Interessi di mora**

**Art.4** Sul ritardato pagamento della/e cambiale/i saranno dovuti in favore della Banca gli interessi di mora nella misura pari al tasso del finanziamento vigente maggiorato dei punti percentuali previsti dal contratto, e ciò dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola cambiale e senza pregiudizio alcuno delle azioni competenti alla Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

### **Decadenza del beneficio del termine - risoluzione del contratto**

**Art.5** Il mancato pagamento alle previste scadenze della/e cambiale/i (ed anche solo di una di esse) comporterà, senza bisogno di alcun interpellato, la decadenza della parte prestataria dal beneficio del termine, nonché la risoluzione di diritto del contratto, per cui la Banca sarà legittimata ad esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, spese ed accessori nella misura indicata nel riquadro condizioni economiche, nonché di esperire immediatamente tutte le azioni occorrenti per il recupero del suo credito. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

### **Variazione delle condizioni economiche**

**Art. 6** 1. Ad eccezione del tasso di interesse che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Il cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### **Foro competente**

**Art. 9** Qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ., per qualsiasi contestazione attinente alla interpretazione, alla esecuzione, alla risoluzione, alla dichiarazione di nullità o all'annullamento del presente contratto e, comunque, per ogni controversia in qualsiasi modo dipendente e collegata con il medesimo, sarà esclusivamente competente, ove la Banca sia convenuta e anche in caso di continenza o di connessione o di chiamata in causa, il Foro della Filiale che ha erogato il finanziamento. Nelle contestazioni in cui la Banca sia attrice essa potrà ricorrere sia al Foro di Latina, sia a quello territoriale della propria Filiale, sia a quello del domicilio del convenuto.

## **Credito Agrario di Dotazione**

### **SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

#### **Estinzione anticipata**

**Art. 4** I debitori hanno diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso pari all'uno per cento dello stesso capitale residuo.

#### **Prova delle scritture della Banca**

**Art. 5** L'importo del finanziamento viene regolato in un conto che la Banca apre a nome del richiedente; le risultanze di tale conto e, comunque, le scritture contabili della banca relative al finanziamento faranno piena prova nei confronti del debitore ad ogni effetto.

#### **Pagamento delle rate**

**Art. 6** Le rate potranno essere corrisposte, a scelta dell'interessato, tramite addebiti su conto corrente ordinario intestato allo stesso o mediante versamenti da effettuare presso lo sportello della Banca concedente il finanziamento alla data di scadenza della rata o, in caso di scadenza della stessa in giorno festivo, il primo

giorno lavorativo utile.

In caso di inadempimento entro il detto termine saranno dovuti gli interessi di mora sull'importo della rata complessivamente dovuto, calcolati fino al momento del pagamento al tasso del finanziamento vigente maggiorato dei punti percentuali indicati nel contratto.

La Banca non provvederà ad inviare alcun avviso di scadenza.

#### **Rilascio di cambiale agraria**

**Art. 7)** All'atto dell'erogazione del finanziamento i debitori e gli eventuali coobbligati, alla presenza di un funzionario della Banca, devono rilasciare una cambiale agraria a propria firma all'ordine della Banca stessa d'importo pari al finanziamento concesso, con scadenza in bianco.

I medesimi sono altresì tenuti, a semplice richiesta della Banca, a rinnovare detto titolo ove il finanziamento avesse una durata superiore a tre anni.

#### **Decadenza del beneficio del termine - Risoluzione del contratto**

**Art. 8)** Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata o il mancato rispetto anche di una sola delle presenti condizioni di finanziamento o altra giusta causa di recesso quale, ad esempio, eventi pregiudizievoli (pignoramenti, sequestri, protesti) faranno decadere dal beneficio della rateizzazione il debitore, il quale dovrà, in conseguenza, versare alla Banca in unica soluzione la somma residua per rate insolute, capitale residuo, interessi e commissioni. Sull'importo complessivamente dovuto si produrranno interessi di mora calcolati al tasso del finanziamento vigente maggiorato dei punti percentuali contrattualmente previsti. Su questi interessi non é consentita la capitalizzazione periodica.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al debitore ed agli eventuali coobbligati un preavviso con lettera raccomandata di 15 giorni.

La Banca avrà diritto, in tal caso, a riempire la cambiale di cui innanzi con scadenza nello stesso giorno con avviso che al riguardo verrà dato al debitore principale e agli eventuali coobbligati con lettera raccomandata agli indirizzi indicati sulla domanda e ad avvalersene per recuperare l'importo del suo credito residuo per capitale, interessi ed accessori tutti.

#### **Spese per l'adempimento della obbligazione**

**Art. 11)** Tutte le spese che la Banca dovesse incontrare in dipendenza di atti giudiziari o stragiudiziali in genere per conseguire l'adempimento della obbligazione sono a carico del debitore e -in solido- degli eventuali coobbligati che dovranno rimborsarle a semplice richiesta scritta della Banca.

#### **Foro competente**

**Art. 12)** Per qualsiasi contestazione attinente alla interpretazione, alla esecuzione, alla risoluzione, alla dichiarazione di nullità o all'annullamento del presente contratto e, comunque, per ogni controversia in qualsiasi modo dipendente e collegantesi con il medesimo, sarà esclusivamente competente, ove la Banca sia convenuta e anche in caso di continenza o di connessione o di chiamata in causa, il Foro della Filiale che ha erogato il finanziamento. Nelle contestazioni in cui la Banca sia attrice essa potrà ricorrere sia al Foro di Latina, sia a quello territoriale della propria Filiale, sia a quello del domicilio del convenuto.

#### **Reclami**

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

#### **Conciliatore Bancario**

La Banca aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali.

*Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.*